

2

0

1

6

TUTTO BILANCI



**GUIDA PRATICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SCRITTURE DI ASSESTAMENTO, DI CHIUSURA E PER GLI
ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO D'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31/12/2015.**

SERIE E-BOOK

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Definizione di
posizione
finanziaria netta

Il D.Lgs. 18/08/2015 n. 139, introduce un nuovo articolo nel codice civile il 2425-ter che amplia la struttura e il contenuto del Bilancio d'esercizio, affiancando allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico, il Rendiconto finanziario, con l'unica eccezione delle micro-imprese e dei soggetti che possono presentare il Bilancio in forma abbreviata.

L'art. 2423 - ter del codice civile stabilisce che **con decorrenza immediata per le società quotate e dal 01/01/2016 per le altre, dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.**

La novità, seppur di notevole importanza e definitivamente chiarificatrice del contenuto implicito dell'art. 2423, co. 3, del codice civile, che già disponeva l'obbligo di fornire le informazioni complementari necessarie per l'osservanza del principio del "fair and true view", (tra i quali la dottrina aziendalistica faceva rientrare l'obbligo del "cash flow statement") **avrà una portata limitata alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria,** con la conseguenza che la stragrande maggioranza delle S.r.l. italiane continuerà a beneficiare di una esclusione di diritto dall'obbligo di redazione.

Ma cosa si intende per "Posizione finanziaria netta"?

Premesso che **misurare la variazione degli aggregati finanziari del bilancio d'esercizio** richiede innanzitutto la fissazione dell'oggetto di misurazione che può essere rappresentato da:

- 1) risorse finanziarie globali;
- 2) capitale circolante netto;
- 3) disponibilità liquide.

La scelta non è di poco conto, perché la significatività della misurazione può determinare un diverso giudizio sulla capacità del sistema azienda di produrre risorse finanziarie. In particolare, la rappresentazione grafica, esposta in ordine di crescente liquidità sarà la seguente:




Figura 1: rappresentazione in ordine di crescente liquidità delle risorse finanziarie

Non è un caso, che nella prassi aziendale, le applicazioni che si occupano del calcolo della posizione finanziaria netta (in sigla PFN), optino per la misurazione solo in termini di CCN e di disponibilità liquide, proprio perché solo queste due configurazioni del *Cash flow statement* offrono quelle informazioni necessarie per la valutazione della situazione finanziaria della società analizzata.

Le metodologie di calcolo del *cash flow*

Il punto di partenza è il calcolo del flusso di cassa prodotto dalla gestione reddituale, che è l'area gestionale più importante in termini di capacità di produrre risorse finanziarie.

Il calcolo può essere effettuato secondo due metodi:

- 1) metodo diretto;
- 2) metodo indiretto.

Con **il metodo diretto**, il calcolo del flusso di cassa prodotto dalla gestione reddituale sarà così strutturato:




Figura 2: Rappresentazione grafica del metodo diretto

Con **il metodo indiretto**, invece, la determinazione del *working cash flow* avverrà con il seguente algoritmo:




Figura 3: Rappresentazione grafica del metodo indiretto

A questa determinazione seguirà il successivo calcolo della variazione prodotta dalla gestione di investimento:



Figura 4: Rappresentazione grafica del flusso finanziario da gestione di investimento

e, in ultimo, la determinazione della variazione prodotta dalla gestione di finanziamento:




Figura 5: Rappresentazione grafica della variazione prodotta dalla gestione di finanziamento

all'annualità chiusa al 31/12 dell'anno precedente, in ossequio al principio di simmetria tributaria.

Ad esempio, supponendo che entro il 12/01/2011 la Beta S.r.l. eroghi il compenso all'amministratore unico Rossi per 30.000 Euro, tale compenso sarà tassabile per l'amministratore e deducibile fiscalmente per la Beta S.r.l., nel periodo d'imposta 2010, pur essendo stato materialmente erogato nel 2011 e ciò in ossequio al principio di cassa allargato.

La regola del principio di cassa allargato, non sarà applicabile agli amministratori - professionisti nella cui tariffa professionale è contemplata l'attività di amministrazione di aziende (fatto che ricorre se la carica di amministratore è rivestita da un dottore commercialista o da un esperto contabile iscritto all'Albo).

LE IMPOSTE DI COMPETENZA

Il problema della competenza per le imposte sul reddito

La tassazione del reddito d'impresa ha subito forti cambiamenti, specie in conseguenza dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 2426 del c.c. che consentiva le cosiddette "interferenze fiscali".


Inoltre, l'applicazione generalizzata degli *standards internazionali contabili* (IAS/IRFS), cioè del complesso di regole, accettate a livello internazionale, che governano i processi di contabilizzazione degli accadimenti aziendali, che in Italia per il momento ha trovato come uniche destinatarie le società quotate su mercati regolamentati, ha imposto di contabilizzare le imposte sul reddito, secondo la regola della «competenza economica».

Per ogni annualità fiscale, occorre rilevare le relative imposte, a prescindere dalla anticipazione o dalla posticipazione temporanea di alcuni movimenti di numerario che riguardano l'area fiscale.

In una visione di indipendenza del reddito prodotto da fenomeni di fiscalità differita (anticipata o posticipata), le imposte devono essere calcolate, evidenziando separatamente le imposte correnti, le imposte anticipate e le imposte differite, pur concorrendo le stesse a formare un unico valore alla voce 22 del Conto Economico, che è la somma algebrica delle tre voci.

Schema di sintesi delle imposte

Le differenze tra il reddito di bilancio e il reddito fiscale possono essere:



Caso di rilevazione di imposte correnti, anticipate e differite

La rilevazione delle imposte sul reddito correnti per € 10.000 al netto di un acconto I.R.E.S. di € 1.500, differite per € 3.500 e anticipate per € 1.500,00, si attua come segue:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
I.R.E.S. corrente	CE - 22	10.000,00	
Debito per I.R.E.S.	P - D 12		8.500,00
I.R.E.S. c/acconto	A - C II 4 bis		1.500,00

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
I.R.E.S. differita	CE - 22	3.500,00	
Fondo imposte differite	P - B 2		3.500,00
I.R.E.S. c/imposte anticipate	A - C II 4 ter	1.500,00	
I.R.E.S. anticipata	CE - 22		1.500,00

L'iscrizione delle imposte anticipate conseguenti alla stima dei benefici futuri provocati dal riporto delle perdite fiscali, è un fatto da valutare con estrema cautela; anzi nel caso in cui non è possibile prevedere un'inversione dei risultati economici, tale da assorbire le perdite riportate, è preferibile non effettuare il calcolo delle imposte anticipate.

Inoltre, appare opportuno in ossequio a OIC 25, accantonare una quota dell'utile di bilancio tra le riserve indisponibili, per evitare la distribuzione dell'utile generato dalla fiscalità differita.

CASO CONTABILE DI IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI

ESEMPIO DI PERDITA FISCALE 2014 CON I REQUISITI DELLA RECUPERABILITÀ FUTURA:

PERDITA FISCALE IRES = 100.000

ALIQUOTA IRES = 27,50 %

IMPOSTE ANTICIPATE = 27.500

La società non è tenuta ad alcun versamento IRES perché in perdita e registra al 31/12 /n in P.D.:

A partita doppia rileveremo:

SOTTOCONTI	DARE	AVERE
IMPOSTE ANTICIPATE (S.P.)	27.500,00	
IMPOSTE DIFFERITE (C.E.)		27.500,00

Nel 2015 registra un utile prima delle imposte di 30.000 euro il quale tuttavia non è in grado di riassorbire per intero le imposte anticipate del 2014. La società non è nelle condizioni di società di comodo al 31/12/2015 registra il riassorbimento parziale delle imposte anticipate iscritte nel 2014, riassegnandole a conto economico.

SOTTOCONTI	DARE	AVERE
IMPOSTE DIFFERITE (C.E.)	8.250,00	

IMPOSTE ANTICIPATE (S.P.)		8.250,00
---------------------------	--	----------

Nel 2016 registra un utile prima delle imposte di 80.000 euro che consente di riassorbire per intero le imposte anticipate del 2014. Al **31/12/2016** registra il riassorbimento delle imposte anticipate residue iscritte nel 2014, riassegnandole a conto economico.

A partita doppia registreremo:

SOTTOCONTI	DARE	AVERE
IMPOSTE DIFFERITE (C.E.)	19.250,00	
IMPOSTE ANTICIPATE (S.P.)		19.250,00
IMPOSTE CORRENTI (C.E.)	2.750,00	
DEBITI TRIBUTARI (S.P.)		2.750,00

L'utile di bilancio dopo il riassorbimento delle imposte differite e correnti è pari a: (80.000 - 22.000) = 58.000.

LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE NEL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE

La trasparenza fiscale

Le società di capitali, al pari delle società di persone, possono optare ai sensi dell'art. 115 del TUIR, per il regime di trasparenza fiscale. Sotto il profilo applicativo, rendere la società produttrice del reddito da tassare "trasparente", significa trasferire tutto il carico tributario, in termini di IRES, dalla società ai soci, con la conseguenza che analogamente a quanto accade per le società di persone, la società resterà tassata in proprio, solo ai fini I.R.A.P. e I.V.A. L'opzione per la trasparenza tributaria potrà essere esercitata anche dalle società di capitali a ristretta base proprietaria ai sensi dell'art. 116 del TUIR. Nella sostanza, l'art. 115 del TUIR stabilisce che esercitando l'opzione per il regime della «trasparenza», il reddito imponibile di società di capitali, in cui le partecipanti sono altre società di capitali,